

Comune di Caorle

Regione del Veneto

Provincia di Venezia



P.I.

Piano degli Interventi

del comune di Caorle

Variante n. 4 al P.I.

Modifiche alle NTA del Piano
Particolareggiato degli Arenili

Relazione Tecnica

Progettazione

Ufficio Urbanistica Comune di Caorle

Ufficio Servizi tecnici

Febbraio 2016

Il Comune di Caorle, ai sensi della LR 33/2002, si è dotato del Piano Particolareggiato degli Arenili adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 28.12.2005 e approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, e costituente variante al PRG vigente.

Il Piano, così come approvato, consta di diversi elaborati descrittivi e cartografici, tra cui le Norme Tecniche, le quali prevedono, tra l'altro, i tempi di attuazione del piano e la disciplina delle strutture esistenti in arenile. Nello specifico l'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato degli Arenili prevede che *"I progetti esecutivi per l'attuazione dei Comparti (cui è suddiviso l'arenile) dovranno essere presentati al Comune dagli aventi titolo entro due anni dall'entrata in vigore del presente Piano"* (e quindi entro il termine del 1 aprile 2012). Inoltre secondo quanto previsto dall'art. 21 delle NTA del Piano, i progetti esecutivi di comparto devono tener conto dello spostamento dei chioschi e le sostituzioni delle strutture esistenti con altre nuove, realizzate secondo la tipologia di base illustrata negli elaborati grafici e secondo la tempistica riportata al p.to 3 del richiamato articolo

In seguito alla proroga delle scadenze delle concessioni demaniali in essere, con provvedimento del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2012, di variante alle NTA del Piano in oggetto, i termini entro i quali dovevano essere presentati i progetti per l'attuazione dei comparti, sono stati prorogati a 6 anni dall'entrata in vigore del piano degli arenili, con scadenza quindi al 31.03.2016.

Inoltre con modifica all'art. 21, comma 3 lett. a e b, vennero prorogati i termini per la sostituzione delle strutture esistenti come segue:

"...omissis

3. Nello specifico, le sostituzioni di nuove strutture, realizzate secondo la tipologia di base illustrata nella tav. P16, rispetto a quelle esistenti, dovranno avvenire nei tempi seguenti decorrenti dall'entrata in vigore del Piano:

a. per i chioschi C2/L – C4/L – C7/L – C4/P – C6/P – C7/P – C8/P, dell'allegato 1 della Tav. 3 e dell'allegato 2 della Tav. A6, entro 7 anni, atteso che sono quelli di più risalente costruzione e non hanno avuto sino ad oggi significativi adeguamenti;

b. per i chioschi C5/L – C6/L – C3/P – C9/P, dell'allegato 1 della Tav. 3 e dell'allegato 2 della Tav. A6, entro 10 anni in quanto trattasi di strutture realizzate sulla base del precedente Piano degli arenili;"

Tali norme sono oggi vigenti e pertanto i termini sopra indicati risultano scadere:

- per art. 12 comma 1 entro il 31.03.2016
- per l'art. 21 comma 3 lett. a) entro il 31.03.2017 e per lett. b entro il 31.03.2020.

L'art. 34-duodecies del D.L. n. 179/2012, richiamando l'articolo1, comma 18 del D.L. n. 197/2009, ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del D.L. 194/2009) ed in scadenza entro 31.12.2015

Risultando evidente che le previsioni dell'originario Piano Particolareggiato degli Arenili non appaiono oggi attuabili soprattutto in considerazione della particolare situazione di congiuntura economica che sta attraversando il nostro Paese

In considerazione di quanto sopra si ritiene opportuno un differimento dei termini entro i quali i soggetti concessionari potranno elaborare e presentare le loro proposte progettuali in sintonia con le previsioni del piano particolareggiato degli arenili

Con la presente variante si prevede quindi di modificare, per le motivazioni sopra esposte, le tempistiche di attuazione del Piano Particolareggiato degli arenili vigente apportando le seguenti modifiche all' art 12, comma 1, e all'art. 21, comma 3 lett. a) e b) delle NTA, come segue:

Variante n. 1:

Art. 12, comma 1,:

"I progetti esecutivi per l'attuazione dei Comparti dovranno essere presentati al Comune dagli aventi titolo entro ~~sei anni dall'entrata in vigore del presente Piano~~ **il 31.03.2018**"

Variante n. 2:

Art. 21, comma 3, lett. a e b,:

3. Nello specifico, le sostituzioni di nuove strutture, realizzate secondo la tipologia di base illustrata nella tav. P16, rispetto a quelle esistenti, dovranno avvenire nei tempi seguenti decorrenti dall'entrata in vigore del Piano:

a. per i chioschi C2/L – C4/L – C7/L – C4/P – C6/P – C7/P – C8/P, dell'allegato 1 della Tav. 3 e dell'allegato 2 della Tav. A6, entro ~~7 anni, atteso che sono quelli di più risalente costruzione e non hanno avuto sino ad oggi significativi adeguamenti~~ **il 31.12.2020**;

b. per i chioschi C5/L – C6/L – C3/P – C9/P, dell'allegato 1 della Tav. 3 e dell'allegato 2 della Tav. A6, entro ~~10 anni in quanto trattasi di strutture realizzate sulla base del precedente Piano degli arenili~~ **il 31.12.2020**;